

L.R. n. 16/1995: Criteri per la concessione di contributi per la promozione economica del prodotto “Pera dell’Emilia-Romagna IGP” - Annualità 2024

1. Premessa

La L.R. n. 16/1995 favorisce sia la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari regionali, al fine di migliorare l'immagine dei prodotti stessi nei confronti dei consumatori e degli operatori commerciali, sia la corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari e sulle tecniche utilizzate per ottenerli. La realizzazione di dette finalità è perseguita tramite iniziative dirette della Regione e tramite il contributo ad attività promozionali che riguardano le categorie di prodotti di cui all'art. 2, comma 1, della medesima legge.

Il comma 2 dell'art. 2 della Legge prevede che, sulla base di specifiche esigenze, possa essere favorita la promozione economica anche di uno solo dei prodotti compresi nei gruppi merceologici indicati al comma 1.

Sulla base di quanto sopra, s'intende favorire la promozione della “pera” per far fronte alla grave crisi in cui versa il settore a causa delle problematiche climatiche e fitosanitarie che hanno fortemente penalizzato la produzione.

Con i presenti criteri s'intende dunque dare seguito all'attività di sostegno attivata per le annualità 2022 e 2023 e concedere ulteriori contributi per attività promozionali da realizzare nell'ambito del settore della pericoltura, al fine di continuare a sostenere un comparto particolarmente importante per l'Emilia-Romagna, primo produttore nazionale, in applicazione dell'art. 24 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 nonché dell'art. 4 della L.R. n. 16/1995.

2. Regimi di qualità ammissibili al sostegno

Le attività di promozione dovranno avere ad oggetto il prodotto “Pera dell’Emilia-Romagna IGP”.

Inoltre, le medesime attività dovranno essere formulate in collaborazione con aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione con sede legale in Emilia-Romagna (art. 3, comma 2) e potranno interessare sia il mercato nazionale che i mercati esteri (art. 3, comma 3).

3. Requisiti dei beneficiari

Possono accedere ai contributi i soggetti individuati all'art. 3, comma 1, della L.R. n. 16/1995, come di seguito riportato:

- a) consorzi di tutela delle DOP e IGP riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1143/2024;
- b) consorzi di promozione economica di prodotti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 della legge regionale, a condizione che il consorzio rappresenti almeno la maggioranza del prodotto o dei prodotti stessi;
- c) consorzi o associazioni che rappresentino almeno il 25% degli operatori iscritti all'albo regionale dei produttori biologici;
- d) consorzi di grado superiore costituiti dall'unione di quelli previsti nelle precedenti lettere a), b) e c).

I soggetti che presentano domanda devono rispettare i requisiti e soddisfare le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

- essere regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con fascicolo aziendale debitamente aggiornato e validato almeno una volta nell'ultimo anno solare precedente alla presentazione della domanda di sostegno (DM n. 99707 del 1° marzo 2021);

- essere attivi, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla normativa in vigore, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- non essere soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. Pertanto, il beneficiario non dovrà risultare presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (cd. Deggendorf);
- avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva DURC). Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di contributo e dell'eventuale concessione del medesimo aiuto. La non regolarità costituirà elemento ostativo all'ammissibilità ed alla concessione. La regolarità contributiva sarà verificata, inoltre, al momento della istruttoria della liquidazione delle domande di pagamento;
- rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente;
- non trovarsi in alcuna delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011.

In Anagrafe delle aziende agricole dovrà altresì essere compilata ed aggiornata la sezione relativa alla dimensione d'impresa e dovrà essere compilata anche l'apposita Sezione "D.Lgs 159/2011" ai fini dei controlli antimafia.

4. Disponibilità finanziaria e intensità dell'aiuto

La disponibilità finanziaria è pari ad euro 600.000,00 e grava sulle risorse regionali stanziare sul capitolo U13034 "Contributi a imprese per la realizzazione di progetti di promozione economica dei prodotti agricoli e alimentari (artt. 2, 3 e 4 L.R. 21 marzo 1995, n. 16)" sul bilancio di previsione 2024-2026 per l'esercizio finanziario 2024.

L'intensità dell'aiuto è pari al 70% delle spese ammissibili.

La spesa minima ammissibile a contributo non può essere inferiore a euro 250.000,00 mentre la spesa massima ammissibile verrà determinata in base al numero delle domande presentate e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Non verranno pertanto considerate ammissibili a finanziamento le domande il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di ammissibilità o in fase di controllo della domanda di pagamento, inferiore al valore minimo sopraindicato.

Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno espresso dal totale delle domande ammissibili, si procederà ad una riduzione proporzionale dei contributi su tutte le spese ammesse ad aiuto.

5. Pluralità di linee di finanziamento

Il soggetto richiedente deve esplicitare chiaramente il ricorso ad altre fonti di finanziamento (anche nazionali e comunitarie) per l'attività di promozione, richiamando gli estremi della domanda presentata e gli esiti della relativa istruttoria, qualora già disponibili.

Gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di Stato solo se riguardano spese ammissibili diverse.

6. Attività e spese ammissibili

Ai fini dei presenti criteri, per attività di promozione si intende l'attività finalizzata alla divulgazione di conoscenze scientifiche e nutrizionali destinate a sensibilizzare al consumo consapevole del prodotto "Pera dell'Emilia Romagna IGP".

Le attività di promozione possono prevedere:

1. l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;
2. la produzione di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito al prodotto.

Per la realizzazione delle attività di promozione - in base a quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 e dall'art. 2, comma 1, lettera c) della L.R. n. 16/1995 – le voci di spesa ammissibili sono le seguenti:

1. per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni:
 - spese di iscrizione;
 - affitto di locali, aree e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;
 - spese di viaggio;
 - spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
 - premi simbolici fino ad un valore di 1.000 euro per premio e per vincitore;
2. per la produzione di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito al prodotto:
 - spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione;
 - spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati reali sui regimi di qualità del prodotto riconosciuto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1143/2024.

L'attività di promozione deve essere di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto in questione e non deve far riferimento al nome di un'impresa, a un marchio o all'origine del prodotto. Il riferimento all'origine del prodotto è possibile solo se esattamente corrispondente alla denominazione registrata.

Non sono ammissibili spese diverse da quelle espressamente previste, incluse le spese generali.

Non sono inoltre ammissibili spese per attività avviate in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo.

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre, pertanto, dalla data di presentazione della domanda di contributo fino al **31 dicembre 2024**.

Ai sensi dell'art. 7 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 non è inoltre ammissibile all'aiuto l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatto salvo il caso in cui l'IVA rappresenti un costo reale per il beneficiario.

7. Domanda di contributo

Per accedere al contributo, il soggetto interessato deve presentare domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it entro il **10 agosto 2024**.

La domanda di contributo, redatta sulla base della modulistica che sarà approvata con determinazione del Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione, deve contenere il programma delle attività con le seguenti informazioni:

- a) declinazione degli obiettivi e delle finalità che si intendono perseguire, i mercati di destinazione e il relativo piano dei costi dettagliato per attività;
- b) calendario delle iniziative.

Alla domanda di contributo devono essere allegati:

- a) per ciascuna spesa relativa alla fornitura di beni/servizi, almeno tre preventivi, indipendenti e comparabili, con l'indicazione di quello prescelto. I preventivi devono riportare: l'oggetto della fornitura, il prezzo, la data di formulazione, gli estremi della ditta emittente, timbro e sottoscrizione. In tutti i casi, i preventivi devono essere omogenei per oggetto, dettagliati, comparabili e non prevedere importi "a corpo". In sede istruttoria si procederà alla verifica della reale autonomia tra i fornitori interpellati a salvaguardia della effettiva concorrenza.

Non saranno inoltre considerate ammissibili le spese riconducibili a preventivi e fatture nel caso in cui i fornitori siano:

- persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa beneficiaria quali, ad esempio, soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del CDA;
- società con le quali sussistano rapporti di controllo e/o di collegamento ex art. 2359 c.c. o collegati a procuratori o amministratori con poteri di rappresentanza; tale divieto non si applica nel caso in cui le società fornitrici non prevedano nel proprio Statuto o Atto costitutivo la divisione degli utili tra i soci.

Indipendentemente dalla scelta effettuata, sarà considerata ammissibile la spesa relativa al preventivo di minore importo, in applicazione del principio di economicità.

In caso di concessionari esclusivi (es. partecipazione a fiere) è necessario dare atto dei motivi di unicità del preventivo presentato.

- b) prospetto di raffronto tra i preventivi di spesa;
- c) copia dell'atto costitutivo e statuto, o, se già in possesso dell'Amministrazione regionale, occorre indicare il riferimento al numero di protocollo di acquisizione;
- d) delibera o atto equivalente, nel caso di soggetti la cui forma preveda la presenza di un organo decisionale, con la quale si approva il programma delle attività e il piano dei costi;
- e) elenco dei soci del soggetto richiedente;
- f) eventuale documentazione dell'Agenzia delle Entrate o in alternativa dichiarazione del revisore dei conti attestanti che il richiedente non ha diritto a recuperare l'IVA. In assenza di tale documentazione non sarà in alcun modo possibile richiedere il costo dell'IVA sostenuta in fase di pagamento.

Ogni soggetto interessato potrà presentare un'unica domanda di contributo per accedere ai finanziamenti di cui ai presenti criteri.

8. Istruttoria e termine del procedimento

L'istruttoria sul programma delle attività, sintetizzata in apposito verbale, è effettuata dal Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione.

In esito alla sopra citata istruttoria verrà acquisito apposito parere da parte del Comitato Tecnico (art. 6, L.R. n. 16/1995) istituito con deliberazione n. 1790 del 24/10/2022.

Conclusa l'istruttoria e acquisito il parere, il Dirigente del Settore competente approva, sulla base delle risultanze, il programma di attività e determina il contributo spettante per ciascuna domanda ritenuta ammissibile, nei limiti dello stanziamento recato dal pertinente capitolo di bilancio regionale.

Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno espresso dal totale delle domande ammissibili, le risorse saranno assegnate applicando una riduzione dell'intensità dell'aiuto in maniera proporzionale alla spesa ammessa.

Con provvedimento del Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione si provvederà all'approvazione dei progetti presentati e alla quantificazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile in ragione dell'eventuale riduzione da effettuarsi per rientrare nei limiti dello stanziamento disponibile. Detto provvedimento verrà trasmesso ai potenziali beneficiari che dovranno confermare l'interesse o meno a realizzare le attività preventivate anche a fronte delle eventuali riduzioni.

Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicando il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione ai riscontri ottenuti, il Dirigente provvederà alla definitiva concessione dei contributi, rimodulando, in caso di rinunce, gli importi spettanti ai soggetti interessati.

Nell'atto sarà indicato inoltre anche il codice CUP attribuito ad ogni progetto

Il procedimento si concluderà entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande di contributo.

9. Obblighi di comunicazione

I soggetti ammessi a contributo sono tenuti a dare evidenza del finanziamento sul loro sito web o, in assenza di quest'ultimo, su altri mezzi di comunicazione digitali di cui il beneficiario dispone (es. Facebook, Instagram, ecc.), riportando sinteticamente le attività promozionali ammesse, l'entità del contributo complessivo e l'indicazione "finanziato con la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 16/95".

Il mancato rispetto di tale obbligo comporta una riduzione del 2% del contributo complessivo, in sede di pagamento.

10. Liquidazione del contributo

Il saldo è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento, redatta secondo lo schema che sarà approvato con determinazione del Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione.

La domanda di pagamento, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, deve essere inviata entro il **31 gennaio 2025** al seguente indirizzo di posta elettronica agrpa@postacert.regione.emilia-romagna.it. A detta domanda devono essere allegati:

- a) relazione dettagliata sulle attività svolte;
- b) rendiconto analitico delle spese sostenute;
- c) attestazione, presentata nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - c.1 tutte le spese indicate nel rendiconto sono state sostenute per la realizzazione del programma;
 - c.2 tutte le spese indicate sono supportate da titoli giustificativi, regolarmente emessi e quietanzati (i pagamenti devono essere comprovati secondo le modalità sotto descritte);

c.3 le spese sono regolarmente registrate nella contabilità e chiaramente identificabili per voce di costo;

c.4 detti titoli non sono stati né potranno essere utilizzati per conseguire altri contributi pubblici;

d) contratti stipulati con i fornitori dei servizi acquisiti;

e) originale XML delle fatture elettroniche che identifichino chiaramente i costi, secondo le voci indicate al precedente paragrafo 6 ed il relativo file in formato .pdf contenente il foglio di stile. Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare nella causale o nel campo note, l'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP). Per le spese sostenute nel periodo precedente il provvedimento di concessione, l'indicazione del CUP è sostituita con il numero della DGR di approvazione dei presenti criteri: "LR n. 16/1995 – Art. 4 - D.G.R. _____". **Le fatture che non riportano le suddette diciture non saranno ammissibili ad aiuto;**

f) copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento: bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

Non sono ammesse quietanze dirette o dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici quale attestazione dell'avvenuto pagamento;

g) stampa dell'estratto conto riferito a tutti i pagamenti relativi alle attività realizzate.

Le spese di viaggio devono essere sostenute direttamente dal beneficiario e documentate o da fatture (es. noleggio pullman) o da ricevute fiscali e similari (es. biglietto aereo, treno, pedaggio autostradale), con esclusione degli scontrini fiscali.

Presso la sede del beneficiario dovrà essere conservata e resa disponibile per i controlli la documentazione fiscale, debitamente quietanzata.

Il beneficiario deve inoltre allegare alla domanda di pagamento o inviare su supporto informatico:

a) campioni di tutto il materiale informativo e promozionale realizzato;

b) documentazione fotografica, planimetrica, attestati di presenza, fogli firme, ecc. a supporto delle attività di cui al paragrafo 6 "Attività e spese ammissibili".

L'erogazione dei contributi spettanti a saldo ai beneficiari è effettuata solo a seguito dell'esito positivo dei controlli sulla domanda di pagamento

La Regione effettua il controllo sulla documentazione contabile, il cui esito viene formalizzato in un apposito verbale.

Il termine per l'attività istruttoria è di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento. Qualora vengano richieste integrazioni, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso, fino alla data di presentazione delle stesse.

Gli atti di liquidazione sono assunti dal Dirigente del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione.

11. Revoca del contributo

Il soggetto beneficiario incorre nella revoca totale dei contributi concessi, anche se già erogati, qualora:

- a) perda i requisiti richiesti per l'ammissibilità al sostegno durante l'esecuzione delle attività;
- b) non ottemperare a specifiche prescrizioni previste dai presenti criteri o nell'atto di concessione;
- c) rilasci dichiarazioni false, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- d) ostacoli il regolare svolgimento dei controlli;
- e) comunicati, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al contributo.

La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa in applicazione della legge regionale n. 15 del 2021.

12. Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento per le attività istruttorie di concessione dei finanziamenti e di liquidazione delle domande di pagamento è Cinzia Ferrini E.Q. Realizzazione di iniziative di promozione e informazione del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 - Bologna.

13. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nei presenti criteri si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore, anche con riferimento al trattamento dei dati personali e alla disciplina sul procedimento amministrativo.